

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1063/2026
ALFREDO GUARDIANO		CC - 15/05/2026
RENATA SESSA	- Relatore -	R.G.N. 22806/2025
FEDERICO MARIA MERIGGI		
MARIA ELENA MELE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 20/06/2024 della Corte d'assise d'appello di Napoli

Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LUIGI BIRRITTERI,
che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Udito l'avv. che si è riportata alle conclusioni rassegnate dall'avv. depositate unitamente alla nota-spese con p.e.c. del 13.05.2026.Udito l'avv. che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.Udito l'avv. che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto
l'accoglimento.**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza dell'11 novembre 2024, la Prima Sezione di questa Corte di cassazione rigettava i ricorsi proposti avverso la sentenza del 20 giugno 2024 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, la quale aveva confermato la decisione della Corte di assise di Napoli, che, per quanto di interesse ai presenti fini, aveva dichiarato



██████████ e ██████████ colpevoli dell'omicidio aggravato di ██████████
██████████ e ██████████ commessi a ██████████ il 21 novembre 2004, così
come contestato al capo A (artt. 81, secondo comma, 110, 575, 577, primo comma,
n. 3, 416-bis.1, cod. pen.), per il quale gli imputati venivano condannati alla pena
dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno.

2. Avverso detta sentenza ha proposto, con due distinti atti, ricorso straordinario
per cassazione il ██████████ tramite i propri difensore di fiducia, e procuratori speciali,
avv. ██████████ e avv. ██████████, deducendo il vizio dell'inesatta percezione
delle risultanze processuali che avrebbe condotto la Corte di cassazione a una decisione
diversa da quella che sarebbe stata adottata se il processo formativo della volontà non
fosse stato influenzato da errore percettivo causato da una svista e da un equivoco in
cui la Corte medesima sarebbe incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, che
avrebbe quindi generato un errore di fatto e non di giudizio.

3. Questa Corte, con la sentenza emessa il 9 gennaio 2026, decidendo in ordine al
ricorso straordinario, nella sua duplice declinazione, proposto nell'interesse del ██████████
ha revocato la sentenza impugnata, emessa dalla Prima Sezione penale di questa Corte
nei confronti del ricorrente, in funzione della successiva decisione da adottare in sede di
pubblica udienza.

In particolare, questa Corte ha rilevato la fondatezza della prospettazione difensiva
quanto all'avvenuta mancata espressa valutazione, nel giudizio che ha condotto alla
emissione della sentenza impugnata col ricorso straordinario, della censura concernente
il contrasto, segnalato dalle difese coi ricorsi per cassazione in quella sede proposti, dei
racconti degli altri collaboratori di giustizia, in particolare ██████████ e ██████████
██████████ – peraltro, secondo le difese, convergenti tra loro in maniera del tutto
limitata – con quello di ██████████ che avrebbe escluso invece ogni coinvolgimento
del ██████████ nell'omicidio in argomento, sebbene si fosse confermata (in altra parte della
stessa sentenza gravata, e ad altri fini) la piena attendibilità – anche – di quest'ultimo
propalante.

Indi, ha concluso questa Corte, nella sentenza rescindente, che, di là delle
valutazioni che sarebbero state sviluppate in fase rescissoria nel contraddittorio delle
parti, trattandosi comunque di un punto, quello indicato dalle difese, obiettivamente
rilevante nella economia complessiva della decisione, si dovesse ritenere necessaria
l'apertura della fase rescissoria.



4. Giunti, pertanto, alla presente fase rescissoria, si procede a riportare i punti salienti dei ricorsi per cassazione originariamente proposti nell'interesse del [REDACTED] avverso la sentenza di appello emessa in data 20 giugno 2024 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli.

5. Con il ricorso proposto dall'avv. [REDACTED] - nell'interesse di [REDACTED] e di [REDACTED] - avverso la pronuncia della Corte di Assise di Appello suindicata, si erano espresse le seguenti doglianze articolate in sette motivi.

5.1. Con il primo motivo si erano dedotti, secondo quanto risulta dalla sintesi riportata dall'avv. [REDACTED] nel ricorso straordinario, il vizio della violazione di legge e quello di motivazione della sentenza di appello impugnata per non avere la Corte di Assise di Appello di Napoli dato esaustivo conto delle ragioni di contrasto, ritenute insuperabili dalla difesa, tra il compendio probatorio acquisito nel presente procedimento ed il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna pronunciata il 4 aprile 2006 nei confronti di [REDACTED] dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, che non consentivano di formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato [REDACTED] per l'omicidio in argomento di [REDACTED] e [REDACTED].

Più precisamente dall'atto originario di ricorso risultano dedotti i seguenti vizi: violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 125 comma 3 cod. proc. pen.; motivazione resa in aperto contrasto col precedente giudicato di condanna per [REDACTED] e, come tale, irricevibile; travisamento delle dichiarazioni del c.d.g. [REDACTED] che, contrariamente a quanto statuito, era testimone diretto del fatto, ed anche, perché' dichiarante de relato da [REDACTED] [REDACTED] esecutore materiale del duplice omicidio in parola; motivazione illogica, apparente e mancante per avere la Corte territoriale omissa, in punto di valutazione, la comparazione tra il contributo [REDACTED] e quello di ben tre cc.dd.gg., tutti successivi alla sentenza di condanna di [REDACTED] e tutti concordi nell'inserire [REDACTED] nel commando esecutivo del delitto ([REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]).

In particolare, si era lamentato che non si fosse dato esaustivo conto, da parte dei giudici di merito, delle ragioni che imponevano di ritenere attendibili le dichiarazioni di [REDACTED] nonostante fossero in palese contrasto con quelle rese da [REDACTED] [REDACTED] sulle quali precipuamente si fondava la condanna definitiva pronunciata nei confronti di [REDACTED] - correo nel medesimo omicidio di cui trattasi - nell'ambito del giudizio abbreviato deciso dal Giudice dell'udienza preliminare di Napoli con sentenza confermata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli.



In particolare, si era evidenziato, già con l'atto di appello, come, a differenza [REDACTED] principale accusatore del [REDACTED] che lo aveva collocato, avendolo visto, nel gruppo di fuoco che muovendo dal rione dei [REDACTED] si diresse a [REDACTED] ad uccidere [REDACTED] ricevendo conferma in tal senso dallo stesso [REDACTED] il [REDACTED] aveva escluso che [REDACTED] avesse partecipato all'esecuzione del delitto.

Le dichiarazioni rese da [REDACTED] e [REDACTED] a loro volta, non convergevano – si era altresì evidenziato da parte della difesa – sul ruolo concorsuale attribuito a [REDACTED] e risultavano comunque smentite da quelle rese dal collaborante [REDACTED] che aveva sempre escluso il coinvolgimento del ricorrente nell'omicidio di [REDACTED] e [REDACTED]

5.2. Con il secondo motivo si erano dedotti, secondo quanto risulta dalla sintesi riportata nel ricorso straordinario, il vizio della violazione di legge e quello di motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [REDACTED] sebbene il proponente avesse escluso il coinvolgimento di [REDACTED] nell'organizzazione dell'attentato mortale, laddove i collaboratori [REDACTED] e [REDACTED] lo avevano affermato sia pure in termini differenti l'uno dall'altro, e avesse attribuito a [REDACTED] la deliberazione omicidiaria che invece doveva essere attribuita al fratello [REDACTED]

Più precisamente dall'atto originario di ricorso risultano dedotti i seguenti vizi: violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen. – violazione di legge ed omessa, illogica e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione del contributo del c.d.g. [REDACTED] in ordine alla partecipazione al delitto di [REDACTED] escluso da ogni fase dal collaborante; illogica e apparente motivazione delle sue dichiarazioni con riferimento al contributo causale di [REDACTED] con specifico ma non esclusivo riferimento alla circostanza asserita che, in quel frangente di tempo, gli ordini li impartiva solo ed esclusivamente suo fratello, [REDACTED]

5.3. Col terzo motivo si erano dedotti, secondo quanto risulta dalla sintesi riportata dalla difesa nel ricorso straordinario, il vizio della violazione di legge e quello di motivazione del provvedimento impugnato per non avere la decisione impugnata dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [REDACTED] riscontrate dalle popolazioni dei collaboratori [REDACTED] e [REDACTED] con le quali risultavano incompatibili nel loro nucleo essenziale.



Più precisamente dall'atto originario di ricorso risultano dedotti i seguenti vizi: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192, comma 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), n. 1), cod. proc. pen., per avere i giudici della Corte territoriale, ricorrendo ad una motivazione illogica perché inconciliabile con la premessa confermativa della attendibilità di [REDACTED] [REDACTED] in relazione alla sua partecipazione all'omicidio, omissivo di indicare le ragioni per le quali, a fronte di un materiale probatorio di segno contrario, le dichiarazioni di [REDACTED] rappresentassero idoneo riscontro individualizzante per gli imputati, sebbene attribuissero a [REDACTED] e [REDACTED] un ruolo nel fatto diverso, smentendo il teste diretto; motivazione illogica sull'assunto della sovrapponibilità piena di tutte le dichiarazioni, in particolare con quelle rese da altro c.d.g., della medesima compagine, [REDACTED]

5.4. Con il quarto motivo si erano dedotti, secondo quanto risulta dalla sintesi riportata nel ricorso straordinario dall'avv. [REDACTED] il vizio della violazione di legge e quello di motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte di merito dato esauritivo conto delle ragioni che consentivano di ritenere le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [REDACTED] riscontrate dalle propalazioni del collaboratore [REDACTED] [REDACTED] che, nel loro nucleo essenziale, apparivano invece incompatibili.

Più precisamente dall'atto originario di ricorso risultano dedotti i seguenti vizi: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 192, comma 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), n. 1), cod. proc. pen., per avere i giudici della Corte territoriale ritenuto di riscontrare la chiamata del c.d.g. [REDACTED] in parte con quella del relato di [REDACTED] [REDACTED] che attribuiva a [REDACTED] la responsabilità per i fatti in parola, a sua volta ritenuta confermata dalla chiamata di [REDACTED] realizzando un mosaico dichiarativo che non converge affatto sul contributo soggettivo in maniera individualizzante; motivazione contraddittoria in ordine alla responsabilità del [REDACTED] ritenuto da [REDACTED] presente e attivo alla riunione preordinata al delitto, a cui il giorno immediatamente successivo sarebbe seguito l'omicidio, per avere la Corte di appello reputato non credibile tale scansione temporale prediligendo la ricostruzione del [REDACTED] che tuttavia escludeva [REDACTED] da ogni fase del delitto.

Al netto delle dichiarazioni di [REDACTED] l'unica chiamata a sopravvivere è quella di [REDACTED] de relato da [REDACTED] La sua dichiarazione rappresenta tuttavia un unicum del procedimento atteso che, per altro verso, né [REDACTED] né



██████████ attribuiscono qualsivoglia contributo commissivo a ██████████ valido a riscontrare la generica chiamata in reità di ██████████ che, si ribadisce, non gli attribuisce il rafforzamento di un mandato omicidiario, bensì un sollecito generico comunicato per il tramite di ██████████

In definitiva i collaboratori ██████████ ██████████ e ██████████ non convergono circa i ruoli di ██████████ e ██████████. Per di più ██████████ collocava ██████████ in una riunione che si sarebbe tenuta il giorno prima dell'omicidio, la cui inverosimiglianza risulta giustificata con argomenti differenti nelle pronunce di primo e secondo grado, e comunque non soddisfacenti.

5.5. Con il quinto motivo di ricorso si erano dedotti il vizio della violazione di legge e quello di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato opportuno conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. a ██████████ (e ██████████ che era stata esclusa, pur non essendo stato individuato il ruolo concorsuale svolto dai ricorrenti nell'attentato mortale in esame, sulla base di argomentazioni asservative e svincolate dalle emergenze probatorie.

5.6. Con il sesto motivo di ricorso si erano dedotti il vizio della violazione di legge e quello di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che permettevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione, il cui riconoscimento contrastava con le emergenze probatorie, che imponevano di considerare il contesto di estrema fibrillazione che caratterizzava la faida tra il Clan ██████████ e il gruppo degli "scissionisti" all'epoca dei fatti, nell'ambito della quale venivano assassinati ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████

5.7. Con il settimo motivo di ricorso si erano dedotti il vizio della violazione di legge e quello di motivazione del provvedimento impugnato, che veniva censurato per la sua eccessività dosimetrica e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a ██████████ (e ██████████ la cui concessione si imponeva alla luce delle connotazioni di estemporaneità dell'attentato mortale oggetto di vaglio, rese incontroverse dalla morte accidentale di ██████████

6. Con il ricorso proposto dall'avv. ██████████ nell'interesse del ██████████ si erano espresse le seguenti doglianze articolate in quattro motivi.

6.1. Con il primo motivo, si erano dedotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in rapporto all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. la



violazione del protocollo valutativo delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla diagnosi di piena attendibilità, oggettiva e soggettiva, del narrato dei collaboratori di giustizia nelle persone dei sig.ri [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] ed in relazione alla idoneità delle chiamate in reità provenute dai collaboratori [REDACTED] e [REDACTED] a riscontrarsi reciprocamente in rapporto alla affermazione di responsabilità pronunciata a carico del ricorrente per i capi di imputazione; nonché violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza di appello impugnata per non avere la Corte di Assise di appello di Napoli dato esauritivo conto delle ragioni di contrasto, ritenute insuperabili, tra il compendio probatorio acquisito nel presente procedimento ed il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna pronunciata il 4 aprile 2006 nei confronti di [REDACTED] dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, che non consentivano di formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato [REDACTED] per l'omicidio, in argomento, di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]

Si erano dedotti profili di carenza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione d'appello in relazione alla diagnosi di attendibilità, oggettiva e soggettiva, delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nelle persone di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] in particolare, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [REDACTED] sebbene il proponente avesse escluso il coinvolgimento di [REDACTED] nell'organizzazione dell'attentato mortale e avesse attribuito a [REDACTED] la deliberazione omicidiaria che invece doveva essere attribuita al fratello [REDACTED] [REDACTED]

E, quanto al [REDACTED] si contestavano, in particolare, entrambe le ricostruzioni effettuate dai giudici di merito nelle rispettive sentenze quanto al tempus della riunione in cui il collaboratore collocava anche [REDACTED] quale partecipe attivo e propositivo.

Si erano, altresì, evidenziati i profili di carenza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione d'appello in relazione all'asserita idoneità delle dichiarazioni rese da [REDACTED] e [REDACTED] a riscontrarsi reciprocamente quanto al ruolo svolto dal [REDACTED] l'indeterminatezza del giudizio, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato per non avere la decisione impugnata dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [REDACTED] riscontrate dalle popolazioni dei collaboratori [REDACTED] e [REDACTED] con le quali risultavano incompatibili nel loro nucleo essenziale.



6.2. Col secondo motivo si erano dedotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 lett. b) in rapporto all'art. 114 cod. pen. violazione della disciplina della diminuzione prevista per il caso in cui l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al giudizio di piena responsabilità del [REDACTED] per l'evento morte, corso per caso fortuito, di [REDACTED]

6.3. Col terzo motivo si erano dedotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in rapporto all'art. 577 comma 1 n. 3, la violazione della disciplina della circostanza aggravante della premeditazione e la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta sussistenza del carattere premeditato dell'omicidio del [REDACTED]

6.4. Con il quarto motivo si erano dedotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la carenza e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato riservata al tema della circostanza aggravante dell'aver agito con metodo mafioso e con finalità agevolatrice mafiosa.

7. Con atto del 22.11.2024 l'avv. [REDACTED] per [REDACTED] e [REDACTED] presentava "nuovi motivi", per l'udienza già fissata per l'11.12.2024, in cui i ricorsi venivano decisi dalla Prima Sezione di questa Corte, coi quali illustrava ulteriormente le censure di cui al ricorso principale.

8. Con atto del 25 novembre 2024 l'avv. [REDACTED] per [REDACTED] faceva pervenire ulteriori "motivi nuovi", integrativi del ricorso presentato dall'avv. [REDACTED] con allegazione del verbale del 7 febbraio 2023 contenente le dichiarazioni rese da [REDACTED]

Indi, nel ribadire l'erronea applicazione della legge processuale penale, rilevante ex art. 606 lettera c) cod. proc. pen., avuto particolare riguardo alla violazione dei criteri per la valutazione della chiamata in reità (e correttezza) di cui all'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione offerta sul punto ai sensi dell'articolo 606 lettera e) cod. proc. pen., ha tra l'altro evidenziato che se è vero che secondo la giurisprudenza di Corte non è necessario che due chiamanti in reità o correttezza riferiscano la medesima circostanza, altrettanto vero è che il loro racconto converga perlomeno rispetto ad un nucleo centrale che non può ridursi, però, nel mero, generico, coinvolgimento in un reato.



Anzitutto, andando al cuore del ragionamento inferenziale operato dai Giudici di merito, nel caso di specie non è possibile sostenere che il narrato del [REDACTED] e dell'Accorso si riscontrino vicendevolmente in ordine alla contestata partecipazione del [REDACTED] nel duplice omicidio che occupa. Ed invero, mentre il [REDACTED] affermava che il [REDACTED] sarebbe stato presente alla riunione (svoltasi il giorno prima degli omicidi) nella quale si sarebbe deliberata l'esecuzione del [REDACTED] ed addirittura sarebbe stato lui ad indicare il [REDACTED] quale soggetto da eliminare, [REDACTED] aveva escluso che il [REDACTED] avesse partecipato nella fase decisoria dell'omicidio, riferendo che lo stesso, giorni dopo, si sarebbe limitato a sollecitare l'esecuzione dello stesso al gruppo incaricato dell'azione di fuoco.

Mentre, quindi, per il primo chiamante il ruolo dell'odierno imputato sarebbe stato quello di concorrere (peraltro con azione determinante) alla formazione del proposito omicidiario; per il secondo lo stesso sarebbe intervenuto in una fase successiva, a determinazione omicidiaria già assunta da altri soggetti (di cui lo stesso si sarebbe limitato a svolgere funzione di latore).

Rappresenta la difesa che, allora, fermo tutto quanto evidenziato nei motivi di ricorso, non possa in alcun modo ritenersi che le due chiamate (in reità) si riscontrino a vicenda, posto che è di fatto del tutto il requisito della specificità del riscontro di cui all'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen.

La sentenza impugnata risulta inoltre intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui conclude per la piena attendibilità, anche in relazione al frammento fattuale che occupa, del [REDACTED] salvo poi non tenere compiutamente conto delle sue dichiarazioni laddove le medesime smentiscono [REDACTED]

Con riferimento al contributo dichiarativo [REDACTED] il [REDACTED] non si era limitato a non riferire di una condotta del [REDACTED] volta a sollecitare il gruppo melitese ad eseguire l'omicidio, ma aveva attribuito tale condotta ad un altro soggetto. Già questo, pertanto, vale a superare l'assunto della Corte territoriale, posto che il narrato del [REDACTED] non può dirsi coerente con quello [REDACTED] ma radicalmente in contrasto con esso e ha piuttosto valore di smentita del medesimo.

Come evidenziato nell'atto di ricorso a firma dell'avv. [REDACTED] il [REDACTED] "era a conoscenza di pressoché tutti i segmenti fattuali di cui si è composta la vicenda che occupa; sicché il fatto che il medesimo non avesse indicato alcun ruolo, alcuna condotta da parte del [REDACTED] costituiva evidente indice del mancato coinvolgimento di quest'ultimo, con annessa smentita della versione offerta oltre che [REDACTED] anche dal [REDACTED]



Sempre con riferimento al [REDACTED] rispetto a quanto indicato ai ff. 19 e 62 e 66 dell'atto principale di ricorso a firma dell'avvocato [REDACTED] la difesa ritiene inoltre opportuno precisare quanto segue. La decisione di primo grado a f. 32 aveva affermato, riportando il contenuto della chiamata del [REDACTED] che il mandato omicidiario sarebbe stato impartito da [REDACTED] a casa del [REDACTED]. Tale affermazione, però, è frutto di un evidente errore (o comunque di un travisamento della prova) in cui è incorsa la decisione di primo grado posto che è pacifico che il [REDACTED] ha sempre riferito che il suddetto mandato sarebbe stato impartito presso l'abitazione [REDACTED] e non invece del [REDACTED]. Tanto si ricava in modo evidente dalla lettura di foglio 25 della medesima sentenza di primo grado laddove vengono riassunte le dichiarazioni del [REDACTED] e comunque dal relativo verbale allegato.

9. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni - su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati.

Sono in particolare fondate le doglianze prospettate al terzo e quarto motivo del ricorso proposto dall'avv. [REDACTED] quelle di cui ai primi due motivi di ricorso presentato dall'avv. [REDACTED] come ulteriormente integrate dai rilievi esposti nella memoria dell'avv. [REDACTED] del 25.11.2024. Esse sollevano questioni preliminari sulla responsabilità del [REDACTED] che, nonostante fossero state oggetto di appello, non risultano adeguatamente affrontate nella pronuncia della Corte di Assise di appello impugnata - né tanto meno trovano coerente risposta in quella di primo grado. Trattando, le stesse, di aspetti tendenzialmente comuni, verranno di seguito valutate unitariamente, distinguendole per temi.

Va, in premessa, precisato che i primi due motivi di ricorso dell'avv. [REDACTED] presentato nell'interesse sia del [REDACTED] che di [REDACTED] si muovono soprattutto nell'ottica della difesa di quest'ultimo - imputato e condannato per il duplice omicidio, unitamente a [REDACTED] [REDACTED] con la stessa sentenza emessa nei confronti del [REDACTED] che per quanto qui consta è definitiva sia per il [REDACTED] che per il [REDACTED] - tendendo, essi, a screditare la complessiva attendibilità della ricostruzione effettuata dal collaboratore [REDACTED] che aveva reso dichiarazioni a carico, tra gli altri, di [REDACTED] confermandone il ruolo ricoperto nella vicenda omicidiaria di cui trattasi, ma aveva al



contempo sempre negato il coinvolgimento nel duplice omicidio de quo di [REDACTED] che era stato invece condannato per tale fatto omicidario con la sentenza, ormai definitiva, emessa il 4 aprile 2006 dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli, fondata sulle accuse del collaboratore [REDACTED] (più volte citata nei ricorsi dalle difese). Il punto su cui la difesa fa leva per reclamare l'inattendibilità delle accuse del [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] consiste nel fatto che il [REDACTED] aveva escluso la partecipazione all'omicidio di [REDACTED] in contrasto con l'accertamento di cui alla sentenza di condanna del [REDACTED] passata in giudicato. Circostanza che avrebbe dovuto gettare cattiva luce sulla sua attendibilità complessiva.

Appare dunque opportuno sin d'ora precisare che, a ben vedere, le censure che si fondano sul prospettato contrasto tra la sentenza [REDACTED] e quella emessa nei confronti di [REDACTED] afferiscono ad aspetti che re lativamente – e comunque solo indirettamente - riguardano la posizione del [REDACTED] dal momento che il collaboratore [REDACTED] non aveva fatto cenno di questi nelle sue dichiarazioni, né d'altronde il [REDACTED] aveva espressamente parlato di un coinvolgimento diretto del [REDACTED] nel duplice omicidio in argomento.

Le medesime difese, quando si tratta di perorare la causa del [REDACTED] fanno, invece, leva sulla attendibilità del [REDACTED] ed in particolare sulla circostanza che questi non aveva fatto cenno del [REDACTED] per accreditare la inattendibilità degli altri collaboratori che gli avevano attribuito un qualche ruolo nella vicenda omicidiaria de quo, e quindi la estraneità del [REDACTED] rispetto ad essa.

In definitiva, le difese, quando si tratta di valutare la posizione del [REDACTED] reclamano una più adeguata considerazione di quanto dichiarato dal [REDACTED] lamentando che non siano state adeguatamente vagliate le sue dichiarazioni con riferimento al [REDACTED]

Rimane, quindi, da precisare che il fatto che [REDACTED] sia stato ritenuto attendibile con riferimento al ruolo di [REDACTED] non esclude che le sue dichiarazioni possano essere nuovamente valutate, dal giudice del rinvio, in relazione al [REDACTED] tenendo conto delle sollecitazioni difensive che impongono di saggiare non solo la loro effettiva portata – come emergente dalla lettura del verbale che le contiene – al fine di verificare se esse contengano, come assume la difesa, una esplicita esclusione del [REDACTED] dal fatto omicidiario, ma anche la loro attendibilità. Tale vaglio, tuttavia, non può che passare anche attraverso una valutazione complessiva dell'attendibilità del [REDACTED] (che potrebbe avere scientemente escluso sia il [REDACTED] che il [REDACTED] oppure semplicemente dato conto di quanto caduto sotto la sua percezione, comunque circoscritto del fatto secondo quanto sostengono i giudici di merito).



Trattandosi di appurare – è il caso di premettere sin d'ora – se vi sia quella convergenza del molteplice, che le difese contestano, richiesta in caso di plurime chiamate in reità o correatà, nel caso di specie rese dai collaboratori di giustizia e poste a base della sentenza di condanna del [REDACTED] occorre verificare l'attendibilità o meno – anche – delle dichiarazioni di [REDACTED] che le difese pongono al centro della loro impostazione, e la loro idoneità ad incidere sulla valutazione afferente la posizione specifica del [REDACTED] tenendo conto degli ulteriori rilievi svolti dalle difese.

In particolare, le difese lamentano la carenza di effettive corrispondenze tra le dichiarazioni delle tre principali fonti di accusa del presente procedimento, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]. Di tali divergenze, già segnalate, non si è fatto carico in maniera compiuta il giudice dell'appello, né tanto meno esse trovavano già risposta adeguata nella sentenza di primo grado.

Lamentano, innanzitutto, le difese che un primo vizio di motivazione si annida nel seguente passaggio argomentativo della sentenza impugnata dedicato al collaboratore di giustizia [REDACTED]: « In questo processo dichiara di aver partecipato alla riunione deliberativa dell'omicidio e spiega la sua presenza quale uomo di fiducia di [REDACTED] [REDACTED] – dunque non una presenza impropria, anche perché tra i partecipanti menziona altri killer quali il [REDACTED] e il [REDACTED] presenti al summit seppur silenti. Riferisce della riunione tenutasi a [REDACTED] in uno degli appartamenti, ove si appoggiava [REDACTED] [REDACTED] dice che le decisioni si prendevano di comune accordo tra i fratelli [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]. L'unica indicazione del [REDACTED] che non appare logicamente né riscontrata è la immediatezza della esecuzione dopo la decisione. È possibile che nelle riunioni di quel periodo (essendo in corso la sanguinosa faida con gli scissionisti) furono deliberati tanti agguati realizzati dai [REDACTED] in tante riunioni, all'e quale verosimilmente il [REDACTED] partecipava; il solo giorno del 21.11. 2004 si verificarono tre agguati con la medesima causale; e tanto può aver indotto in errore il dichiarante, poiché le risultanze processuali fanno propendere per la più logica versione del [REDACTED] confortato dal riferimento ai solleciti anche da parte di altre fonti collaborative ([REDACTED] nonché dalla dichiarazione dello stesso [REDACTED] seppur riferita dallo stesso [REDACTED] quando dopo l'omicidio del [REDACTED] si portò al cospetto di [REDACTED] per dirgli HO RISOLTO! Un atteggiamento conferente all'aver portato finalmente a termine il mandato omicidiario la cui immediata esecuzione era stata mal tollerata dal capo clan e da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Ma che occorresse un tempo congruo per organizzare l'agguato è dato logico e ineludibile. A dire del [REDACTED] la riunione deliberativa si tenne il sabato sera, si era all'ora di cena perché [REDACTED] invitò il [REDACTED] a restare e la domenica mattina risulta commesso l'omicidio prima delle 10.15,



ora del sopralluogo della p.g. A voler seguire il narrato di [REDACTED] il [REDACTED] avrebbe organizzato quella sera stessa l'agguato mortale pur non conoscendo la vittima, non conoscendo i luoghi frequentati dalla vittima, senza effettuare appostamenti, dovendo indicare la vittima il [REDACTED] dovendo formare e informare il gruppo di fuoco, trovare lo specchietista, intercettare la vittima, pianificare l'azione delittuosa e le fasi successive. A non considerare che il [REDACTED] non era il solo a gestire l'attività in tabaccheria, luogo scelto per eseguire il delitto, ma si alternava con altri familiari più spesso nel pomeriggio, quando era libera da altra attività lavorativa e tra l'altro, nei giorni precedenti all'omicidio, non vi era andato perché ammalato. In questa organizzazione che richiedeva tempi non brevi, l'incontro del [REDACTED] con il [REDACTED] era stato rimandato al giorno successivo per identificare [REDACTED] [REDACTED]».

Ciò che le difese non ritengono appagante è il passaggio successivo con cui la Corte di appello, nonostante tale premessa, afferma che« [t]ale discostamento dal diverso dato probatorio riferito dal [REDACTED] - (ndr. che colloca il fatto omicidiario dopo tre quattro giorni dalla deliberazione) - che va privilegiato, non comporta ricadute sulla intera dichiarazione del [REDACTED] visto che il segmento relativo al coinvolgimento del [REDACTED] è nel dettaglio riscontrato da quanto il [REDACTED] ha riferito [REDACTED] dopo qualche giorno dall'omicidio. La circostanza che [REDACTED] [REDACTED] facesse i cavalli di ritorno (da cui il soprannome [REDACTED] con [REDACTED] riferita dall'avv. [REDACTED] appare una circostanza neutra che non esclude l'affiliazione del [REDACTED] al clan [REDACTED] né interferisce negativamente sulla possibilità che abbia preso l'iniziativa di indicare [REDACTED] [REDACTED] al capo clan, atteso che il [REDACTED] era uomo di fiducia di [REDACTED] e latore di imbasciate, nello specifico quella di darsi una svegliata ad eseguire l'omicidio come riferito da [REDACTED] che, per quanto già esposto, era una mansione che anche in altre occasioni aveva svolto il [REDACTED] non essendo di poco rilievo il dato già richiamato che anche nell'omicidio di [REDACTED] quello stesso giorno, [REDACTED] fu portavoce dei [REDACTED]».

Effettivamente non è chiaro tale passaggio argomentativo perché non dà adeguato conto della ragione per cui nonostante l'affermata inverosimiglianza di una riunione deliberativa dell'omicidio la sera antecedente al delitto, debba ritenersi attendibile il racconto del [REDACTED] riguardo al ruolo attribuito al [REDACTED] nell'omicidio.

Con riferimento alle dichiarazioni rese dal [REDACTED] all'udienza del 7.12.22 la difesa solleva, poi, il dubbio dell'autenticità del dichiarato di [REDACTED] anche perché tardivamente egli avrebbe chiamato in reità il [REDACTED] come colui che propose il nome di [REDACTED] [REDACTED] e accusato [REDACTED] [REDACTED] di essere intervenuto nella



riunione per confermare il legame del [REDACTED] agli [REDACTED] (dichiarazioni che sarebbero state rese solo nell'esame del dibattimento e non precedentemente).

Al riguardo la Corte di appello si limita ad evidenziare che «il [REDACTED] aveva risposto che nel primo e unico precedente verbale non fu approfondito il tema, lui poi aveva ricordato la circostanza e l'avrebbe dichiarata nella successiva dichiarazione che però non ci fu. Vale anche ricordare che lo stesso [REDACTED] al foglio 71 ha affermato che "nessuno fece domande né rimasero sorpresi alla indicazione del [REDACTED] che partì dal [REDACTED] e fu confermata da [REDACTED] altresì aggiungendo che [REDACTED] era alla riunione in quanto persona di fiducia di [REDACTED] [REDACTED] il che legittima anche la sua iniziativa di suggerire il nome della vittima. Ma la dichiarazione del proponente esclude in radice la diatriba della conoscenza comune del [REDACTED] come fa cennare di [REDACTED] e comunque persona vicina agli [REDACTED] affiliati agli [REDACTED] [REDACTED] risultando un fatto notorio e risaputo anche dai [REDACTED]. Infatti la circostanza emerge dalla stessa dichiarazione del [REDACTED] nessuno si sorprese, nessuno chiese chi fosse il soggetto indicato dal [REDACTED] [REDACTED] confermò perché anche a lui risultava il legame con gli [REDACTED] il suggerimento risultò immediatamente appropriato ed ebbe l'assenso del [REDACTED] [REDACTED] che decretò l'omicidio con un 'VA BENE' ... è la difesa che carica di importanza l'affermazione del [REDACTED] come se avesse inteso rivelare una notizia ignorata agli altri partecipanti, laddove molto più semplicemente al [REDACTED] sovvenne che il [REDACTED] aveva i requisiti richiesti per essere la vittima giusta da eliminare. Il rilievo difensivo per cui tale circostanza fosse già nota nell'ambiente e persino ai [REDACTED] perché risalente a un tempo precedente alla faida non esclude che in quel momento, nel corso di quella riunione, a [REDACTED] venne l'idea di un bersaglio funzionale allo scopo, dando quello che questa Corte ritiene di qualificare come un suggerimento giacché, avendo il [REDACTED] stretti legami con [REDACTED] all'epoca alleato agli scissionisti, la sua eliminazione costituiva un'efficace azione di rappresaglia contro gli [REDACTED]. Ma questo suggerimento accreditò il [REDACTED] a svolgere una funzione nell'evoluzione dell'omicidio, quella attribuitagli da [REDACTED] di identificare la vittima ignota al [REDACTED] - funzione poi assolta da Barretta - e altresì a sollecitare l'esecuzione dell'agguato di cui riferisce [REDACTED] de relato da [REDACTED] ben può ritenersi che la indicazione dell'assidua frequentazione del [REDACTED] con il [REDACTED] fornita da [REDACTED] pur non costituendo riscontro individualizzante, rafforza la credibilità della dichiarazione [REDACTED] sul sollecito del [REDACTED] per conto di [REDACTED] laddove [REDACTED] riscontra il [REDACTED] in ordine alla non immediata esecuzione del delitto».



Ebbene, come si evidenzia in particolare nel ricorso dell'avv. [REDACTED] «la sentenza enfatizza il dato discusso dalla difesa sulle qualità morali e personali del collaboratore ma perde di vista il cuore della questione prospettata: la chiamata in reità del c.d.g. [REDACTED] per [REDACTED] è legata alla circostanza che questi avrebbe suggerito il nome della vittima e l'avrebbe indicata a [REDACTED] il giorno successivo alla riunione, allorquando andava consumato l'omicidio. Premesso che la assai generica chiamata in reità "[REDACTED] fece il nome di [REDACTED]" è probatoriamente inconsistente perché non circostanziata e priva del requisito di specificità che dovrebbe accompagnarla, la Corte territoriale ha decretato che la chiamata in correità di [REDACTED] deve assurgere a motivo guida di ogni valutazione».

E' in tale duplice aspetto che, secondo le difese, si insinua il principale vizio motivazionale che affligge la sentenza impugnata in punto di valutazione delle dichiarazioni del [REDACTED]. Osserva la difesa al riguardo in maniera non peregrina «[p]er vero della necessità di indicare la vittima, del deliberato così ravvicinato all'esecuzione, [REDACTED] non parla. Anzi».

Ciò di cui si duole, in particolare, la difesa è che la Corte di appello tenta di superare la difformità ritenendo, in definitiva, compatibile la ricostruzione [REDACTED] con quella del [REDACTED] nonostante quella resa da quest'ultimo, collocando la riunione il giorno antecedente al delitto, non lasci molto spazio ad un intervento successivo del [REDACTED] per indicare la vittima al [REDACTED] né tanto più rende logica la possibilità di un sollecito stante la tempistica del tutto ridotta.

Se si considerano poi tutte le critiche che si appuntano sugli argomenti che la Corte di appello offre a giustificazione della inverosimiglianza di una riunione effettuata – secondo [REDACTED] – il giorno prima dell'omicidio, nonostante in essa si fosse decisa addirittura la esatta individuazione della vittima oltre che degli stessi esecutori materiali, appare ancor più evidente la necessità di un riesame delle questioni che ruotano intorno alla figura del collaboratore [REDACTED] e al suo portato dichiarativo involgente la posizione del [REDACTED].

D'altra parte, ad avviso della Corte territoriale, la tesi della "doppia riunione" suggerita dalla Corte d'Assise nella pronuncia di primo grado, si risolveva – come si segnala nel ricorso dell'avv. [REDACTED] – in «una forzatura del dato processuale, non cogliendo in atti alcun elemento per riconoscerla, né avendo senso logico una prima riunione deliberativa senza l'individuazione della vittima che, peraltro, lascerebbe inalterato il dato della necessità di un tempo congruo per l'organizzazione dell'agguato: infatti non pare possibile avviare l'organizzazione del delitto senza che sia stata designata la vittima». La Corte territoriale – fa rilevare la difesa – «in termini



argomentando, non solo ha sovvertito la logica giustificativa della sentenza di prime cure nella parte riguardante la valutazione circa la credibilità del [REDACTED]. Affermando che il [REDACTED] in questa dichiarazione [aveva] falsato i tempi verosimilmente confondendo il sabato antecedente alla domenica dell'omicidio col sabato precedente (cf. pag. 54 e 55 della sentenza impugnata), la Corte territoriale ha finito essa stessa per introdurre - non di versamente da come a suo tempo aveva fatto la Corte d'Assise con modalità censurate proprio dalla Corte impugnata nel citato passaggio - un dato privo di riscontro nelle prove in atti... Ed in questo senso motiva la Corte, che discorre di ricordo errato del [REDACTED] in tal modo automaticamente cassando anche il dato individualizzante per il ricorrente [REDACTED] legato a quella sequela di eventi censurata dall'estensore».

Sicché la difesa conclude ritenendo insufficiente la motivazione, nel suo complesso, riservata all'apprezzamento della chiamata in reità proveniente dal [REDACTED] indicato quale principale elemento d'accusa a carico del [REDACTED] il cui apporto dichiarativo sarebbe stato per di più interpretato dalla Corte territoriale, sotto il profilo appena evidenziato, in maniera sostanzialmente difforme rispetto alle indicazioni fornite dal primo Giudice.

Seguono poi i rilievi sulla ritenuta reciproca riscontrabilità delle dichiarazioni di [REDACTED] e [REDACTED]. Fanno notare le difese che in ordine al coinvolgimento di [REDACTED] il primo gli attribuiva il ruolo di ambasciatore dei [REDACTED] il secondo di suggeritore del nome della vittima nel corso di una riunione a cui avrebbe partecipato anche [REDACTED]. Però quest'ultimo è colui il quale avrebbe riferito ad [REDACTED] che [REDACTED] aveva portato "l'imbasciata generica nel rione di darsi una sveglia". Ritiene in altri termini la difesa che appare quantomai inverosimile che [REDACTED] avesse taciuto una circostanza così rilevante - il suggerimento del nome della vittima - all'interlocutore [REDACTED]. Mancherebbe, quindi, la sovrapponibilità anche sull'elemento individualizzante della condotta commessa di [REDACTED] dapprima messaggero, poi suggeritore, elemento dirimente perché due chiamate in reità - una delle quali *de relato* - possono fungere da riscontro solo se reciprocamente concordanti, in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del *thema probandum* - nel caso di specie le modalità di partecipazione di [REDACTED] al delitto.

Altresì, non vi sarebbe alcuna convergenza sull'elemento individualizzante della condotta commissiva di [REDACTED] che dava conferma dell'ordine provenuto da [REDACTED] secondo il c.d.g. [REDACTED] che aveva mandato "l'imbasciata di darsi una sveglia" per il tramite di [REDACTED] secondo il c.d.g. [REDACTED] che era presente ad



una riunione secondo il c.d.g. [REDACTED] Riunioni programmatiche tacite, peraltro, dagli altri collaboratori di giustizia escusi.

Il tutto, si badi, sarebbe, secondo la difesa, in evidente contrasto con la dichiarazione principale del teste diretto dei fatti oggetto di accertamento, [REDACTED] (chiamante in correttezza di [REDACTED] e [REDACTED] il quale, secondo l'impostazione difensiva - da approfondire e quindi vagliare alla stregua delle dichiarazioni di cui al verbale in atti - avrebbe proprio escluso la partecipazione di [REDACTED] al duplice omicidio in parola.

E comunque, secondo la prospettiva difensiva, che non ha trovato risposte esaurienti nelle pronunce di merito, pur volendo ritenere la inattendibilità di [REDACTED] non vi sarebbe convergenza tra [REDACTED] e [REDACTED] sugli elementi individualizzanti, per le ragioni sopra illustrate. Convergenza che vieppiù si sarebbe dovuta saggiare a fronte di chiamate che rispetto alla posizione del [REDACTED] neppure possono qualificarsi come chiamate in correttezza, non essendosi il [REDACTED] attribuito un ruolo diretto nell'omicidio - né egli risulta perseguito per tale fatto omicidiario - né tanto meno [REDACTED] mentre il [REDACTED] pur avendo ammesso il suo - circoscritto - coinvolgimento nell'omicidio non ha fatto cenno del [REDACTED]. Quella [REDACTED] è per di più una dichiarazione *de relato* sia pure su quanto riferitogli da un diretto partecipante all'omicidio, [REDACTED] che nell'ammettere la propria responsabilità, tuttavia, nulla riferiva dei correi.

Né vi sarebbe convergenza tra alcuni particolari riferiti dal [REDACTED] e quanto dichiarato da [REDACTED] oltre che rispetto a quanto affermato da [REDACTED]. Ed invero, le difese non mancano di evidenziare che dalle dichiarazioni del [REDACTED] sarebbe emerso che tra la comunicazione del mandato omicidiario e l'esecuzione dell'agguato erano trascorsi tre o quattro giorni; che il sabato, ossia il giorno prima dei fatti, era arrivato a [REDACTED] nel pomeriggio [REDACTED] mandato da [REDACTED] [REDACTED] per sollecitare l'esecuzione, e, nella serata, [REDACTED] [REDACTED] si era offerto con [REDACTED] [REDACTED] di partecipare il giorno dopo all'omicidio, incontrando le resistenze dello zio, che si era offeso ed aveva detto che se ne sarebbe occupato di persona.

Diversamente, [REDACTED] *de relato* da [REDACTED] [REDACTED] avrebbe riferito, secondo quanto si ricapitola nei ricorsi: che la indicazione di uccidere [REDACTED] [REDACTED] era partita da [REDACTED] che [REDACTED] aveva mandato [REDACTED] detto [REDACTED] da [REDACTED] per dargli indicazioni sul [REDACTED] in quanto [REDACTED] lo conosceva, e per sollecitare l'omicidio in quanto non ne avevano commessi; che anche [REDACTED] conosceva [REDACTED] in quanto entrambi erano del [REDACTED] sicché si era assunto l'incarico di occuparsi del suo avvistamento ed era stato proprio lui ad avvistarlo la mattina dei fatti



e ad accompagnare sul posto con una autovettura [REDACTED] e [REDACTED] che avevano eseguito l'omicidio.

Sicché, argomentano le difese che mentre il [REDACTED] da chiamante in correità di altri soggetti, avrebbe escluso ogni forma di compartecipazione del [REDACTED] chiarendo altresì le ulteriori circostanze ora indicate riguardo alla sollecitazione venuta dal [REDACTED] – e quindi non dal [REDACTED] - [REDACTED] e il [REDACTED] (il primo *de relato* da [REDACTED] il secondo quale fonte diretta per aver partecipato alla riunione deliberativa, ma con affermazioni cui il Giudice stesso non avrebbe dato totalmente credito) avevano individuato nel [REDACTED] un compartecipe dell'azione delittuosa imputando a questi (con dichiarazioni comunque fra loro non sovrapponibili) un ruolo (quello di aver suggerito il bersaglio da colpire, secondo il [REDACTED] quello di aver fornito indicazioni sul [REDACTED] perché lo conosceva e di aver sollecitato l'agguato, secondo [REDACTED] tutt'altro che in linea con quanto raccontato dal [REDACTED]).

Secondo [REDACTED] il [REDACTED] sarebbe stato chiamato in causa perché "conosceva" il [REDACTED] diversamente, secondo il [REDACTED] [REDACTED] (e non [REDACTED] conosceva di vista il [REDACTED] e proprio per questo si sarebbe accreditato come killer ancorché non fosse pronto ad un'azione del genere (cfr. pagg. 25 e 26 della sentenza di primo grado: il collaboratore [REDACTED] ha precisato che, al tempo, sapeva dove era collocata la tabaccheria di Mimmo [REDACTED] che si trovava di fronte alla caserma dei Carabinieri di [REDACTED] ma non conosceva di vista il [REDACTED] mentre [REDACTED] lo conosceva).

Trattasi all'evidenza di aspetti che meritano una completa disamina e risposte esaurienti da parte del Giudice del rinvio che dovrà valutare l'attendibilità dei portati dichiarativi e se la loro prospettata inconciliabilità possa, o meno, trovare un'adeguata spiegazione (spiegazione che i giudici di merito hanno tentato già di dare senza tuttavia fornire una compiuta valutazione di tutte le sfaccettature della complessa vicenda poste sul tappeto dalle difese).

Rimane solo da precisare che quanto invece alla circostanza – pure segnalata dalla difesa come palesemente errata – secondo cui il [REDACTED] aveva "assistito personalmente alla conferma del mandato omicidiario dato da [REDACTED] a [REDACTED] a casa di [REDACTED] dove aveva accompagnato [REDACTED] che voleva verificare la affidabilità dell'imbasciata ricevuta da [REDACTED] in merito all'omicidio del [REDACTED] si tratta di un evidente mero errore quello che colloca, appunto, nella sentenza di primo grado a pag. 32, l'incontro presso la casa del [REDACTED] come chiarito poi dalla stessa Corte di appello che colloca la visita del [REDACTED] presso l'abitazione di [REDACTED] ove si era all'epoca rifugiato [REDACTED] (cfr. pag. 17 della sentenza di appello).



2. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, relativamente al [REDACTED] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli.

In definitiva, come detto in premessa, dovranno essere oggetto di attenta valutazione, da parte del giudice del rinvio, i rilievi critici esposti dalle difese col terzo e quarto motivo del ricorso proposto dall'avv. [REDACTED] e quelli di cui ai primi due motivi di ricorso presentato dall'avv. [REDACTED] come ulteriormente integrati dalle considerazioni esposte nella memoria dell'avv. [REDACTED] del 25.11.2024 (assorbiti gli altri motivi proposti che presuppongono la conferma della responsabilità penale del [REDACTED]).

I parametri valutativi, in diritto, non possono che essere quelli dettati da questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni dei correi o di imputati in procedimenti connessi o collegati, con uno specifico riguardo al profilo di collaboratore di giustizia per quei propalanti che tale veste ricoprono. Preliminare sarà quindi distinguere la posizione che ciascun propalante ha assunto nell'ambito del presente procedimento in generale e rispetto alla posizione del [REDACTED].

È dunque il caso di rammentare i principali principi affermati, in tema, da questa Corte anche a Sezioni Unite.

Innanzitutto, come affermato dal massimo Consesso di questa Corte nella sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255145 – 01, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliati e unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.

L'imputato che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabilità va equiparato - in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 209 cod. proc. pen. - all'imputato di procedimento connesso, di cui all'art. 210 cod. proc. pen., con conseguente applicazione delle regole di cui all'art. 195 cod. proc. pen. (Sez. U Aquilina, citata, Rv. 255141 – 01).

La chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni



singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne da tali sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, Aquilina, citata, Rv. 255143 - 01).

Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purché le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1, Sentenza n. 10561 del 28/10/2020, dep. 18/03/2021, Rv. 280741 - 01).

Le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, Sentenza n. 17370 del 12/09/2023, dep. 29/04/2024, Rv. 286327 - 01).

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli.

Così deciso il 15/05/2026.

Il Consigliere estensore

RENATA SESSA

Il Presidente

ROSSELLA CATENA

